



**SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SVUOTAMENTO PARCOMETRI, TRASPORTO, CONTAZIONE, CONFEZIONAMENTO E RESOCONTAZIONE DELLE MONETE METALLICHE PRELEVATE DAI PARCOMETRI, PRELIEVO E CONTAZIONE DELLE BANCONOTE DELLO SPORTELLLO SOSTA FORLÌ – DURATA 36 MESI. CIG: B204294361**

TRA

la Società FMI s.r.l codice fiscale/P.IVA n. 03981210408 con sede legale in Forlì (FC) Piazza Saffi n.8, rappresentata dal \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_, nella sua espressa veste e qualifica di Amministratore Unico

E

la società \_\_\_\_\_, avente sede in Via \_\_\_\_\_, Codice Fiscale e Partita IVA n. \_\_\_\_\_, nella persona del Titolare/Legale Rappresentante \_\_\_\_\_, che nel prosieguo dell'atto sarà chiamata per brevità anche fornitore

PREMESSO

- che in esecuzione della determinazione n. 9/2024 dell'Amministratore Unico della società FMI srl, è stato pubblicato avviso finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse da parte di operatori economici interessati a partecipare a procedura negoziata ai sensi art. 50 comma 1 lett. e) del D.lgs 36/2023 per l'affidamento dei servizi in oggetto;
- che con successiva determinazione n. 18 del 6/06/2024 l'Amministratore Unico di FMI ha approvato l'indizione della procedura di cui sopra – da svolgersi interamente su SATER – con gli operatori economici individuati a seguito della pubblicazione dell'avviso di cui sopra;
- che il fornitore ha presentato offerta congrua e che, esperite le verifiche di legge, con determinazione n. \_\_\_ del \_\_\_ l'Amministratore Unico di FMI ha approvato l'aggiudicazione della procedura in favore del fornitore medesimo;
- che non trova applicazione l'istituto del c.d. stand still trattandosi di procedura sottosoglia;
- (*eventuale*) che è stata disposto avvio d'urgenza in data \_\_\_\_\_
- che il fornitore ai fini della sottoscrizione del contratto ha costituito garanzia definitiva come risulta dal successivo articolo 10

tutto quanto sopra premesso, le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

**Art. 0: Premesse e allegati**

Le premesse e gli allegati di seguito indicati costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto anche se non materialmente allegati al medesimo:

- Allegato 1 Capitolato Speciale e relativo allegato elenco parcometri

- Allegato 2 Offerta economica del fornitore

In caso di contrasto tra le prescrizioni contenute nel presente contratto e negli allegati sopra indicati sarà osservato il seguente ordine di prevalenza:

- Contratto d'appalto
- Capitolato Speciale e relativo allegato elenco parcometri
- Offerta economica del fornitore

### **Art. 1: Oggetto del contratto**

FMI, come sopra rappresentata affida al fornitore che accetta, l'esecuzione del servizio di svuotamento parcometri, trasporto, contazione, confezionamento e resocontazione delle monete metalliche prelevate dai parcometri, prelievo e contazione delle banconote prelevate dallo sportello sosta come meglio descritto nel Capitolato Speciali e negli articoli seguenti.

Le aree di sosta attualmente gestite da FMI sono le seguenti:

- centro di Forlì, piazze e altre aree cittadine
- altre eventuali aree affidate dal Comune di Forlì

### **Art. 2: Attività previste**

Le attività previste per tali servizi sono:

#### **a) Svuotamento/Raccolta degli incassi dai parcometri**

L'aggiudicatario dovrà provvedere al prelevamento degli incassi a moneta metallica dai parcometri riepilogati per numero aziendale, tipologia e area d'installazione nell'elenco allegato A al Progetto-Capitolato speciale e facente parte integrante del presente contratto anche se ad esso non materialmente allegato.

Le attività oggetto del presente contratto dovranno essere svolte in modo da garantire svuotamento in media di **32** parcometri al giorno calcolati su base mensile e comunque secondo criteri di pianificazione di volta in volta concordati.

Lo svuotamento avverrà rimuovendo e sostituendo la cassetta raccogli monete posta all'interno della cassaforte del parcometro. Automaticamente il parcometro rilascia un apposito "biglietto statistico"/strisciata attestante: data, ora, incasso e uno storico degli svuotamenti avvenuti e somme totali incassate.

#### **b) Trasporto cassette portamonete presso la sede operativa dell'aggiudicatario**

#### **c) Riepilogo delle somme prelevate dai parcometri ottenuto sommando gli importi delle singole strisciate e successiva compilazione del modulo riepilogativo di sintesi degli svuotamenti effettuati.**

#### **d) Consegna alla Stazione Appaltante di tutte le singole statistiche/strisciate – comprese quelle annullate – rilasciate dai parcometri in fase di scassetamento, e del modulo riepilogativo di cui al punto c) entro il giorno lavorativo successivo allo scassetamento.**

**e) Attività di contazione, confezionamento, resocontazione delle monete e versamento comprendente:**

- Contazione, confezionamento, resocontazione delle monete
- Versamento complessivo delle somme rendicontate, indicativamente ogni 10 giorni (il 10, il 20 e l'ultimo giorno del mese), salvo accordi diversi fra le parti, presso l'Istituto Bancario indicato da FMI
- Trasmissione alla Stazione Appaltante del riepilogo di ogni versamento effettuato.

**f) Attività di prelevamento denaro contante dalla cassa dello sportello sosta ubicato in Via Lombardini, 2 – Forlì:**

- fornitura di idoneo numero di buste autosigillanti di massima sicurezza
- prelevamento delle somme in giacenza presso lo sportello e contenute nelle buste autosigillanti – direttamente dalle mani dell'operatore di cassa con la seguente frequenza: una volta alla settimana nei primi tre mesi dell'anno e ogni 15 giorni nei restanti mesi dell'anno. Il prelevamento dovrà avvenire prima della chiusura al pubblico. Alla consegna verrà fornita dall'operatore di cassa una bolletta di consegna dell'incasso, con il dettaglio delle pezzature di moneta e banconote presenti nella busta autosigillante di massima sicurezza.

**g) Attività di contazione, resocontazione degli incassi di cui al precedente punto f) e loro versamento corrispondente:**

- Contazione e resocontazione degli incassi separatamente rispetto agli incassi prelevati dai parcometri
- Versamento complessivo delle somme rendicontate, presso l'Istituto Bancario indicato da FMI. Tali versamenti dovranno avvenire secondo specifiche scadenze che verranno concordate di volta in volta, sulla base del periodo dei rinnovi dei permessi. In condizioni normali tali scadenze sono l'ultimo giorno del mese. Durante la fase dei rinnovi, cambiando la frequenza del prelievo incassi dallo Sportello, cambierà anche la frequenza del versamento. Tali modifiche verranno concordate fra le parti.

L'aggiudicatario dovrà inoltre prendere nota degli eventuali apparecchi fuori servizio o che segnalassero anomalie e darne immediata comunicazione a FMI.

Per svolgere le attività elencate in precedenza, i veicoli assegnati al servizio di cui al presente contratto, dovranno essere muniti di permesso di accesso all'area ZTL (zona di traffico limitato) e Area Pedonale del Comune di Forlì.

**Art. 3: Responsabilità ed obblighi dell'aggiudicatario del contratto**

- a. L'aggiudicatario del servizio oggetto del presente contratto provvederà allo svolgimento dell'attività con proprio personale specializzato dotato di mezzi ed attrezzature idonee all'espletamento della stessa. Eventuali rischi, danni di qualsiasi natura, specie ed entità che dovessero accadere a persone e/o cose nell'espletamento dell'attività restano a carico dell'aggiudicatario.

- b. per l'attività di svuotamento parcometri di cui al precedente articolo 2 punto a), l'aggiudicatario si obbliga ad operare quotidianamente al fine di evitare casi di indisponibilità dei parcometri causata da eccessiva presenza di monete nel vano cassaforte;
- c. è fatto obbligo all'aggiudicatario di inviare in originale alla Stazione Appaltante le strisciate riepilogative dei singoli svuotamenti eseguiti giornalmente (comprese quelle annullate), e il relativo modulo riepilogativo di cui come al precedente art. 2 punto d);
- d. la responsabilità per ciò che riguarda gli eventuali ammanchi di denaro dal momento del prelevamento dal parcometro e/o dallo sportello sosta è interamente a carico dell'aggiudicatario come meglio specificato al successivo articolo 7 "Responsabilità in caso di ammanchi";
- e. l'aggiudicatario promette e si obbliga di rispettare ed applicare tutte le modalità organizzative concordate e si impegna ad avvisare tempestivamente la Stazione Appaltante per ogni situazione non conforme alle modalità operative concordate. Ogni eventuale variazione alle modalità organizzative, dovrà essere preventivamente concordata tra la Stazione Appaltante e l'aggiudicatario;
- f. La Stazione Appaltante, previo congruo preavviso, ha facoltà di effettuare verifiche sull'operato dell'aggiudicatario e di presenziare alla contazione del denaro prelevato. Ciascuna verifica non potrà comportare una interruzione del lavoro superiore ai 45 minuti primi ed il numero delle ispezioni non potrà eccedere il numero di due nell'arco di ogni mese del servizio; qualora le verifiche ed i controlli dovessero superare i limiti sopraindicati (interruzione di 45 minuti – o più di due volte al mese), verrà applicata alla Stazione Appaltante un'addizionale pari a € 30,00 h/uomo o per ogni frazione di essa. Tali controlli potranno essere effettuati dal personale della Stazione Appaltante preventivamente comunicato all'aggiudicatario, che verrà ammesso nei locali dell'aggiudicatario solo se munito di apposito documento di identificazione;
- g. i locali adibiti alla contazione ed al confezionamento delle monete metalliche dovranno essere conformi alle norme di sicurezza comunemente adottate nella manipolazione e stoccaggio delle monete;
- h. i contenitori adoperati per la movimentazione dei valori, sia in ingresso, sia in uscita, dovranno essere custoditi all'interno degli ambienti di cui al precedente punto g);
- i. l'aggiudicatario si impegna a far osservare a tutti gli addetti alla gestione la massima diligenza nell'utilizzazione e conservazione degli apparati, dotazioni e di quant'altro eventualmente di proprietà della Stazione Appaltante, nonché la massima diligenza, professionalità e correttezza nello svolgimento del servizio e a tenere indenne la Stazione Appaltante da qualsiasi azione, pretesa, richiesta che possa essere avanzata dal personale utilizzato in relazione all'attività svolta;
- j. Il personale dell'aggiudicatario addetto alle attività oggetto dell'affidamento, dovrà essere munito di apposito tesserino di riconoscimento ed indossare, quale ulteriore segno distintivo, una divisa o un giubbotto con i riferimenti dell'aggiudicatario;
- k. da ultimo l'aggiudicatario si obbliga a comunicare il nominativo del referente del contratto e degli operatori impiegati nel servizio e relativi numeri di cellulare, per ogni tipo di comunicazione e/o organizzazione delle attività

#### **Art. 4: Corrispettivi – modalità di fatturazione e pagamenti**

Per lo svolgimento del servizio di cui al precedente art. 1, FMI riconoscerà all'aggiudicatario i seguenti corrispettivi:

- per l'esecuzione delle attività di cui al precedente articolo 2 punti a), b), c) e d), verrà corrisposto l'importo unitario mensile offerto dall'aggiudicatario pari a € \_\_\_\_\_ per ciascun parcometro attivo nel mese di riferimento;
- per l'esecuzione delle attività di cui al precedente articolo 2 punto f) verrà corrisposto l'importo unitario giornaliero offerto dal fornitore pari ad € \_\_\_\_\_ per ciascun giorno di prelievo effettuato nel mese di riferimento;
- per il servizio di cui al precedente articolo 2 punto e) e g), servizio di contazione, resocontazione e confezionamento delle monete metalliche e delle banconote, la Stazione Appaltante riconoscerà un corrispettivo mensile calcolato applicando la percentuale offerta dal fornitore pari a \_\_\_\_\_% al valore delle monete e banconote effettivamente raccolte nel mese di riferimento.

L'importo presunto totale del contratto, calcolato sulla base dei corrispettivi unitari di cui sopra, e per tutta la possibile durata del contratto di cui al successivo art. 8 "Durata del contratto" (36 mesi e 3 mesi di proroga tecnica) ammonta ad € \_\_\_\_\_ oltre IVA;

L'aggiudicatario dovrà emettere fatture mensili posticipate. Le fatture, da emettersi esclusivamente in formato elettronico, dovranno riportare il codice **CIG** relativo al presente affidamento ed essere inviate al seguente Codice Univoco Destinatario M5UXCR1.

Ai sensi dell'art. 11 comma 6 del D.lgs 36/2023 sui pagamenti mensili dovuti è effettuata una trattenuta dello 0,50% a garanzia dell'adempimento degli obblighi contributivi dell'affidatario che sarà restituita con il pagamento della fattura di conguaglio annuale previa verifica della correttezza contributiva dell'appaltatore. L'affidatario dovrà pertanto emettere fatture mensili posticipate decurtate dell'importo della ritenuta di garanzia dello 0,50%.

Ogni fattura mensile dovrà recare evidenza dei seguenti dettagli:

- importo relativo al servizio di svuotamento parcometri,
- importo relativo al servizio di prelievo delle somme da sportello sosta
- importo relativo alla contazione delle somme prelevate dai parcometri
- importo relativo alla contazione delle somme prelevate dallo sportello sosta

La fattura dovrà essere corredata da specifico allegato che espliciti i valori che compongono le somme totali conteggiate per ogni voce di dettaglio sopra riportate e dal riepilogo delle strisciate.

La stazione appaltante effettuerà i pagamenti con bonifico bancario entro 60 giorni D.F.F.M., previa verifica della regolare esecuzione del servizio e della correttezza contributiva dell'aggiudicatario.

FMI S.r.l. è soggetta allo split payment. Pertanto l'aggiudicatario dovrà evidenziare l'IVA in fattura come di consueto. FMI scinderà il pagamento della fattura pagando al fornitore il solo imponibile e versando direttamente all'Erario la relativa imposta. Le fatture dovranno riportare la dicitura "Scissione dei pagamenti ex art. 17 ter DPR 633/72" o dicitura similare.

#### **Art. 4 bis Revisione prezzi**

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai sensi dell'art. 60 commi 3 e 4 del Dlgs 36/2023 si stabilisce che la suddetta revisione avverrà sulla base dell'indice Istat "Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (Foi)"

Qualora il fornitore ritenga di avvalersi della presente clausola di revisione prezzi dovrà presentare, a mezzo PEC, motivata e documentata istanza al RUP, il quale si pronuncerà con atto motivato a seguito di apposita istruttoria entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

In caso di richiesta di integrazioni o chiarimenti all'appaltatore, il termine di cui sopra si intenderà sospeso e riprenderà a decorrere dalla ricezione della relativa risposta

#### **Art. 5: Consegna Chiavi**

Per lo svolgimento dell'attività di cui al precedente articolo 2 punto a), la Stazione Appaltante si impegna a consegnare all'aggiudicatario le chiavi di apertura del vano cassaforte di tutti i parcometri elencati in allegato A al presente contratto. Al momento della consegna delle chiavi l'allegato A sarà integrato con i codici identificativi delle predette chiavi.

Le chiavi vengono consegnate in doppia copia e pertanto nessuna chiave rimane in capo alla Stazione Appaltante che si obbliga pertanto a non operare sulla parte del parcometro relativa al vano cassaforte, se non in presenza di personale dell'aggiudicatario, come meglio specificato al successivo articolo 6 "Modalità e tempi di intervento".

L'aggiudicatario si impegna a conservare le chiavi consegnate con la cura del buon padre di famiglia in aree idonee e blindate e si impegna a:

- a. Non smarrirle;
- b. Non duplicarle;
- c. Non lasciarle mai incustodite in area in cui vi sia accesso al pubblico o a dipendenti non abilitati all'attività oggetto del presente contratto;
- d. metterle a disposizione della Stazione Appaltante per eventuali controlli e in qualsiasi momento se ne faccia richiesta;
- e. riconsegnare tutte le chiavi alla Stazione Appaltante al termine dell'affidamento senza pretesa alcuna, o di consegnarle immediatamente nel caso di specifica richiesta da parte della Stazione Appaltante che ne rimane il solo proprietario;
- f. utilizzare sempre e solo una sola copia delle chiavi. La seconda copia dovrà essere tenuta custodita in una cassetta sigillata e siglata in presenza di ambo le parti e conservata in area protetta e blindata. Nella cassetta così costituita, dovrà essere presente anche una copia dell'allegato "A" controfirmato dalla stazione appaltante e dall'aggiudicatario;

La gestione delle ulteriori chiavi dovrà essere conforme a quanto previsto nel presente articolo.

#### **Art. 6: Modalità e tempi di intervento**

Per le eventuali anomalie riscontrate sui parcometri durante le attività di cui al presente contratto, l'aggiudicatario dovrà segnalare immediatamente alla Stazione Appaltante il guasto/anomalia rilevata,

la zona e il numero del parcometro. La segnalazione al personale della Stazione Appaltante dovrà avvenire tramite telefonata.

Nel caso in cui ci sia una segnalazione da parte dei tecnici della Stazione Appaltante, in virtù di un intervento che necessita dell'accesso alla parte del parcometro relativa alla cassaforte e della quale la Stazione Appaltante non possiede le chiavi di accesso, l'aggiudicatario dovrà intervenire entro e non oltre il turno lavorativo del tecnico chiamante.

L'aggiudicatario si rende inoltre disponibile a dare priorità allo svuotamento di alcuni parcometri, segnalati direttamente da tecnici della Stazione Appaltante, e che risultano al limite della capienza della cassaforte interna, nell'ambito del turno lavorativo corrente e comunque garantendo l'intervento entro le 24 ore dalla chiamata.

#### **Art. 7: Responsabilità in caso di ammanchi**

L'aggiudicatario si accolla ogni responsabilità per eventuali perdite relative ai valori presi in carico che dovessero verificarsi durante l'espletamento del servizio di cui al presente contratto e comunque a partire dalla prima fase dello svuotamento del parcometro fino al versamento delle somme dovute all'Istituto bancario indicato dalla stazione appaltante.

Per gli eventuali risarcimenti fanno fede solo i valori dichiarati nelle strisciate ed i dati presenti sul sistema gestionale della Stazione Appaltante.

L'eventuale discordanza di valori fra l'attestazione delle strisciate dei parcometri e le risultanze di effettiva contazione delle monete, ancorché di responsabilità dell'aggiudicatario che dovrà provvedere al reintegro, dovrà essere segnalata alla Stazione Appaltante per permettere di effettuare una verifica nei parcometri svuotati nella giornata ed individuare eventuali manomissioni o imperfezioni di funzionamento.

Per quanto riguarda l'attività di prelievo dallo Sportello sosta di Forlì, nel caso in cui, a seguito della contazione, fossero rilevate incongruenze rispetto ai valori riportati nella bolletta di consegna, l'aggiudicatario si obbliga a darne tempestiva comunicazione alla Stazione Appaltante, al fine di gestire immediatamente l'anomalia che sarà oggetto di approfondita verifica tra le parti.

#### **Art. 8: Durata**

Il presente contratto avrà validità dalla sottoscrizione dello stesso o dalla consegna anticipata nelle more delle stipula per 36 mesi.

Alla scadenza dell'affidamento l'aggiudicatario è tenuto a garantire la prosecuzione del servizio fino al subentro del nuovo aggiudicatario per un periodo massimo di 3 (tre) mesi alle medesime condizioni economiche e contrattuali.

Entrambe le parti si riservano la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, recesso da comunicarsi con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con un preavviso di almeno 3 mesi.

#### **Art. 9: Penali**

In caso si riscontrino eventuali inadempienze del contraente rispetto a quanto indicato da FMI e rispetto a quanto indicato nel presente contratto, si applicheranno le seguenti penali:

- se la media mensile indicata all'art. 2, p.to a) non verrà rispettata, sarà applicata una penale pari ad €. 50,00 mensili ogni Parcometro mancante per raggiungere la media indicata di 32; (es. media mensile= a 30 pk/gg, differenza n. 2 pk/gg rispetto ai 32 – penale =  $2 \times 50 = 100$  €/mensili);

- per ogni giorno di ritardo nella consegna delle strisciate e statistiche di cui all'art. 2, p.to d) verrà applicata una penale pari ad €. 25,00;
- per ogni giorno di ritardo rispetto alle tempistiche dei versamenti indicati all'art. 2 p.to e) e p.to g), verrà applicata una penale pari ad €. 25,00; verrà riconosciuta adeguata tolleranza per il combaciare delle scadenze con giorni festivi e/o particolari;
- per il mancato prelevamento delle somme incassate presso lo sportello di FMI rispetto a quanto indicato all'art. 2 p.to f), verrà applicata una penale pari ad €. 25,00 ad ogni episodio contestato;

### **Art. 10: Garanzie**

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali la ditta \_\_\_\_\_ ha presentato garanzia definitiva pari a € \_\_\_\_\_ (pari al 5% dell'importo del valore contrattuale senza possibilità di riduzioni così come chiarito dal parere MIT con proprio parere 2174/2024 del 26/02/2024) mediante \_\_\_\_\_ *specificare*

La garanzia definitiva sarà svincolata con le modalità di cui all'art. 117 comma 8 del D.lgs 36/2023 e in ogni caso il residuo importo sarà svincolato trascorsi 60 giorni dalla data di scadenza del contratto e comunque sempre dopo la definizione di eventuali pendenze.

Si procederà ad incassare la sola parte della somma garantita corrispondente all'inadempienza della Ditta \_\_\_\_\_ e ad eventuali danni conseguenti all'inadempienza stessa, salvo ed impregiudicato, il diritto di FMI ad agire direttamente per conseguire il risarcimento del danno, qualora dovesse risultare superiore all'ammontare della somma garantita. Nessun interesse è dovuta sulla somma costituente il deposito cauzionale.

FMI potrà rivalersi sulla cauzione nel caso di inadempimento degli obblighi contrattuali da parte dell'appaltatore, salvo restando il risarcimento dell'ulteriore danno.

Nel caso in cui FMI si rivalga sulla cauzione, l'appaltatore dovrà provvedere immediatamente al reintegro dell'importo di cui al comma 1.

### **Art. 11: Responsabilità Civile e Assicurazione**

La responsabilità civile per danni cagionati a terzi nella gestione delle attività oggetto del presente contratto grava esclusivamente sull'affidatario, che solleva fin d'ora FMI da ogni responsabilità.

DITTA \_\_\_\_\_ ha presentato copia della propria polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT), per danni arrecati a terzi, fra cui FMI, e verso prestatori di lavoro sia dipendenti che interinali o collaboratori non dipendenti (RCO), in corso di validità (scadente il \_\_\_\_\_) e conforme alle prescrizioni del Progetto-capitolato speciale, stipulata con la compagnia assicuratrice \_\_\_\_\_ per i seguenti massimali:

- RCT = Euro \_\_\_\_\_ *in cifre* ( \_\_\_\_\_ *in lettere*) \_\_\_\_\_;

- RCO = Euro \_\_\_\_\_ *in cifre* ( \_\_\_\_\_ *in lettere*) \_\_\_\_\_;

Come stabilito dal capitolato speciale tale copertura assicurativa dovrà essere mantenuta in vigore dall'affidatario per tutta la durata dell'affidamento, compresa eventuale proroga tecnica. Per l'applicazione delle responsabilità, penali e quant'altro si rimanda alle specifiche definite all'interno del - Capitolato speciale d'Appalto.

### **Art. 12: Divieto di cessione del contratto e di cessione del credito**

E' vietata la cessione, anche parziale, del contratto. La cessione non si configura nel caso in cui il soggetto aggiudicatario venga incorporato in altra azienda o nel caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda. È altresì vietata la cessione dei crediti dell'aggiudicatario.

### **Art. 13: Risoluzione del contratto**

Oltre al caso disciplinato al successivo art. 16 in relazione alla tracciabilità dei flussi finanziari, la Stazione Appaltante potrà risolvere il contratto di diritto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, in ipotesi di grave inadempimento o ritardo di tale gravità che si rivelasse incompatibile con il soddisfacimento delle necessità della Stazione appaltante a cui il contratto stesso è destinato.

### **Art. 14: Risoluzione delle controversie**

In caso di divergenze sull'esecuzione ed interpretazione degli accordi contrattuali, le parti saranno tenute, entro 30 gg. dalla data della prima contestazione, ad avviare preliminarmente un tentativo di composizione amichevole del contrasto, da concludersi entro 15 giorni dal momento in cui una delle parti ha avviato il tentativo.

In mancanza di definizione di un accordo fra le parti nel termine suddetto le parti sono libere di adire all'autorità giudiziaria competente escludendosi il ricorso all'arbitrato. Per la definizione di tali controversie è competente il foro di Forlì.

### **Art. 15: Trattamento dati personali**

FMI comunica che ai sensi del Regolamento UE 679/2016 il trattamento dei dati personali richiesti avverrà presso FMI in qualità di Titolare Del Trattamento, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire la finalità di esperimento della presente procedura di appalto incluse le eventuali attività di aggiudicazione, contrattualizzazione e di adempimento di obblighi previsti dalla legge, da regolamenti o da normative UE.

Il Titolare del Trattamento potrà comunicare i dati personali all'esterno a terzi a cui la comunicazione sia necessaria per l'adempimento delle finalità sopra esposte o nel caso di richiesta di accesso agli atti di detta procedura e/o nel caso di controllo da parte di organi deputati. (a titolo esemplificativo e non esaustivo: persone, società o studi professionali che prestino attività di assistenza, consulenza o collaborazione in materia tecnica, di elaborazione dati, contabile, amministrativa, legale, tributaria e finanziaria.

La base giuridica che consente la liceità dei trattamenti sopra illustrati è relativa agli art. 6 par. 1 lett. b) "il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso", lett. c) "il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento"

I dati personali raccolti saranno conservati per il tempo durante il quale saranno ritenuti utili per le finalità per le quali sono stati raccolti e successivamente saranno eliminati.

In alcune circostanze, i dati potranno essere trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale all'interno della Unione Europea per l'espletamento delle finalità illustrate precedentemente. I Dati non sono sottoposti a processi di trattamento automatizzato.

Gli estremi identificativi del titolare del trattamento dei dati e del Responsabile Protezione dati sono i seguenti:

Titolare del trattamento dati: Forlì Mobilità Integrata S.r.l., con sede in Piazza Saffi, 8 – 47121 Forlì  
Email: info@fmi.fc.it

Responsabile della Protezione dei dati (DPO Data Processor Officer);  
Systema Consulting S.r.l.- Via C. A. Jemolo, 303 Roma email: DPO@scitalia.com

Riguardo ai diritti da parte dell'interessato, si informa l'interessato che:

a) egli ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica o, nel caso non siano più necessari per le finalità per le quali sono stati raccolti, la cancellazione degli stessi o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;

Per esercitare i suddetti diritti sarà sufficiente inviare una mail a [info@fmi.fc.it](mailto:info@fmi.fc.it) esplicitando la richiesta.

b) egli ha il diritto di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità su [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it) ;

d) le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate su richiesta dell'interessato - salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato – saranno comunicate da FMI a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali. Il Titolare del trattamento potrà comunicare all'interessato tali destinatari qualora l'interessato lo richieda. L'esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito.

### **Art. 16: Clausola di tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa**

La ditta assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. , tra cui l'obbligo di utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A, dedicati anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche.

Tutti i movimenti finanziari in entrata e in uscita relativi all'affidamento (salve le eccezioni previste all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.) saranno regolati sul conto corrente o sui c/c dedicati e saranno effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con gli altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Gli strumenti di incasso o di pagamento riporteranno, per ciascuna transazione posta in essere, il codice CIG riportato in oggetto e negli atti di gara che dovrà altresì essere riportato sulle fatture emesse dalla ditta.

La ditta, ai sensi dell'art. 3 comma 7 della legge sopraccitata, deve comunicare ad FMI gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di essi. Inoltre essi devono comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

In caso di subappalto od altro subcontratto, l'affidatario si impegna ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata e si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'affidatario si impegna, altresì, anteriormente all'avvio dell'esecuzione dei subcontratti, a trasmetterne copia a FMI, per la verifica di cui all'art. 3, comma 9, della legge sopra citata.

Ai sensi dell'art. 3 comma 9 bis L. 136/2010 e s.m.i. il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

### **Art. 17: Modello organizzativo e gestionale di controllo ex D.Lgs. 231/01**

L'aggiudicatario prende atto che FMI ha aderito al sistema di legalità di cui al D.lgs 8/06/2001 n. 231 e che pertanto ha adottato un Modello Organizzativo Gestionale (MOG) integrato con il Piano Triennale

Prevenzione Corruzione e Trasparenza (PTPCT) e contenente il Codice Etico Aziendale, documenti dei quali l'appaltatore dichiara di avere preso visione e di condividerne il contenuto impegnandosi a rispettare e altresì condividere gli obiettivi di legalità perseguiti da FMI che costituiscono fattore imprescindibile della politica di legalità della stessa. Il Modello è pubblicato sul sito web di FMI alla pagina <https://www.fmi.fc.it/amm-trasparente/modello-di-organizzazione-e-gestione-dlgs-231-01/>

### **Art. 18: Spese contrattuali**

Sono a carico del fornitore tutte le spese contrattuali necessarie per la sottoscrizione del presente contratto. In particolare si precisa che il fornitore deve assolvere all'imposta di bollo di cui all'art. 18 comma 10 del D.lgs 36/2023.

La registrazione del presente contratto è prevista solo in caso d'uso. In tal caso l'onere della registrazione sarà a carico della parte che esercita tale facoltà.

Per FMI

Amministratore Unico

*sottoscritto digitalmente*

Per la società \_\_\_\_\_

Il Legale Rappresentante

*sottoscritto digitalmente*

Ai sensi dell'art. 1341 c.c., la ditta \_\_\_\_\_ dichiara di approvare specificatamente le seguenti clausole contrattuali:

art. 4 ultimo comma – Corrispettivi (FMI Società soggetta a Split-Payment)

art. 8 – Penali

art. 9 – Risoluzione del contratto

art. 16 ultimo comma – Clausola di tracciabilità

art. 17 - Modello organizzativo e gestionale di controllo ex D.Lgs. 231/01

Per la Società \_\_\_\_\_